

## Il Consiglio di Stato

Signor  
Stefano Quadri  
Deputato al Gran Consiglio

### Interrogazione N. 236.25 del 24 novembre 2025

### Assunzioni nelle scuole ticinesi e presunte irregolarità nei permessi di lavoro dei docenti frontalieri

Signor deputato,

l'interrogazione in oggetto pone delle domande relativamente a "presunte irregolarità nei permessi di lavoro dei docenti frontalieri" indicando che *"Nelle scorse settimane sono giunte diverse segnalazioni secondo le quali, in alcune scuole del nostro Cantone, sarebbero stati impiegati docenti frontalieri privi di un permesso di lavoro valido al momento dell'assunzione, con la documentazione regolarizzata solo successivamente."*

Nel merito delle domande poste, si risponde come segue:

**1. Il Governo è a conoscenza di casi in cui docenti frontalieri siano entrati in servizio nelle scuole cantonali o comunali prima dell'ottenimento del permesso di lavoro richiesto?**

Va detto che la procedura prevista per l'ottenimento di un permesso di lavoro da parte di un frontaliere con nazionalità UE/AELS permette di iniziare l'attività professionale dopo aver depositato la domanda per l'ottenimento del permesso di lavoro. Non è quindi necessario avere il permesso di lavoro prima di iniziare l'attività professionale (cfr. art. 7 Allegato I ALC).

**2. Quante situazioni, negli ultimi cinque anni, hanno richiesto una regolarizzazione del permesso dopo l'inizio dell'attività lavorativa?**

Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport ha effettuato una verifica in tutte le scuole cantonali e nelle scuole comunali (53 Comuni hanno risposto alla richiesta della Sezione delle scuole comunali). Risultano alcune situazioni dove il docente frontaliere ha iniziato la sua attività prima di aver ottenuto il permesso di lavoro, ma, nel rispetto della procedura indicata nella precedente risposta, la richiesta del permesso era stata inoltrata al competente ufficio mesi prima dell'inizio dell'attività in ambito scolastico, quindi in regola. In un solo caso, occorso nell'anno scolastico 2025/26, si è registrata una richiesta ritardata da parte di un docente, il quale è stato multato.

RG n. 937 del 25 febbraio 2026

Di principio, le domande volte al rilascio del permesso per lavoratori frontalieri UE/AELS possono essere trasmesse fino a tre mesi prima all'Ufficio della migrazione. Tuttavia, il sistema informatico federale (SIMIC) non permette la loro trattazione prima di 20 giorni dall'inizio effettivo dell'attività lucrativa. Se la documentazione è completa e se le condizioni legali sono date, il permesso può essere rilasciato qualche giorno prima dell'inizio dell'attività. Per contro, qualora la domanda fosse depositata dopo l'inizio dell'attività, di regola, l'Ufficio della migrazione dà avvio a una procedura contravvenzionale, che può sfociare in una multa.

**3. Quali controlli vengono svolti, e da chi, prima dell'assunzione di personale docente proveniente dall'estero?**

I controlli – quanto al permesso di lavoro prima dell'inizio dell'attività professionale – sono svolti dalle direzioni scolastiche comunali e cantonali.

**4. È possibile che alcune direzioni scolastiche diano avvio al rapporto d'impiego senza avere tutte le autorizzazioni? Se sì, come viene gestita questa prassi e quali conseguenze sono previste?**

Vale la risposta data alla domanda 1. La richiesta del permesso deve essere inoltrata al competente ufficio prima dell'inizio dell'attività in ambito scolastico.

**5. Quali misure immediate il Consiglio di Stato intende adottare per garantire che ogni assunzione avvenga nel pieno rispetto delle procedure, evitando "sanatorie" a posteriori?**

Nessuna, ritenuto che la situazione attuale è ben gestita.

**6. Il Governo non ritiene doveroso rafforzare la priorità ai residenti, assicurando che ogni posizione venga offerta prima a candidati ticinesi qualificati?**

La nostra legislazione già prevede che a parità di requisiti sia data priorità a chi conosce la nostra realtà. La Legge sull'ordinamento dei dipendenti dello Stato, al suo art. 8 cpv. 2, prevede quanto segue:


<sup>2</sup>In presenza di candidati con requisiti di idoneità equivalenti, la conoscenza delle lingue nazionali, del territorio, della cultura e delle istituzioni del Cantone e della Confederazione è valutata quale titolo preferenziale per la nomina, in particolare dei docenti.

Il tempo impiegato per l'allestimento della presente risposta ammonta a 12 ore lavorative.

Vogliate gradire, signor deputato, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

  
Norman Gobbi

Il Cancelliere

  
Arnaldo Coduri